



CITTA' DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII

Provincia di Bergamo

PATTO DI INTEGRITA' **tra il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII** **e i partecipanti alla procedura di gara per**

.....

(Cig:)

1. Il presente Patto risponde alla volontà del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII di prevenire il rischio corruzione. Attraverso la stipula del presente Patto il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII e i partecipanti alle procedure di gara per l'acquisizione di lavori, beni e servizi nonché dei destinatari di affidamenti diretti di importo pari o superiore a € 1.000,00, fatta eccezione per gli affidamenti in adesione alle convenzioni Consip S.p.A. o di soggetti aggregatori, si impegnano reciprocamente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. Si impegnano espressamente a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la regolarità della fase di esecuzione del contratto.
2. Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal legale rappresentante degli stessi, e deve essere presentato unitamente all'offerta. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese ancora da costituire, il presente Patto dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante di ciascuna impresa partecipante al costituendo raggruppamento.
La mancata consegna del presente Patto, debitamente sottoscritto, comporterà l'esclusione dalla procedura di gara o, in caso di affidamento diretto, l'interruzione della procedura di affidamento, a norma dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
3. Il sottoscritto operatore economico dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di comportamento integrativo approvato dal Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 21.01.2014 (disponibili sul sito web istituzionale dell'Ente www.comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Disposizioni generali" – Atti Generali - Codice disciplinare e codice di condotta, si estendono, per quanto compatibili, anche al personale degli operatori economici che operano con l'Ente.
4. Il sottoscritto operatore economico si impegna a riferire tempestivamente al Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità che venisse avanzata nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, sia nella fase di aggiudicazione che in quella di esecuzione dell'appalto, fornendo elementi comprovabili a sostegno delle suddette segnalazioni nonché qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto.

Tale obbligo non è sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera, del servizio o della fornitura, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui sopra.

L'appaltatore si impegna, altresì, a rendere noti, su richiesta del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della singola gara cui ha partecipato inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi".

5. Il sottoscritto operatore economico dichiara di accettare che il mancato rispetto degli impegni e degli obblighi assunti con il presente Patto, comunque accertato dal Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, così come l'accertata non veridicità delle segnalazioni effettuate sul personale comunale, comporterà l'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - esclusione dalla procedura di gara ancora in corso e da tutte le future procedure indette dal Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII per un periodo di tre anni decorrente dalla data di accertamento della violazione e/o elusione del presente Patto;
 - risoluzione del contratto di appalto/concessione – ove stipulato – per violazione di obblighi essenziali e in danno dell'operatore economico;
 - incameramento ed escussione della cauzione provvisoria ove presentata a corredo dell'offerta;
 - incameramento ed escussione della cauzione definitiva presentata dall'operatore economico per la stipula del contratto a garanzia della regolare esecuzione del contratto;
 - addebito di una somma forfettariamente stabilita nella misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto a titolo di responsabilità per il danno arrecato, anche di immagine, al Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, sempre impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore. A tal fine il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII potrà rivalersi sulle cauzioni prestate ovvero escutere le polizze fidejussorie presentate;
 - segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle Autorità competenti.
6. Il personale del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII impiegato sia nell'espletamento della procedura di aggiudicazione che in quella di esecuzione del contratto, è consapevole del presente atto, lo condivide pienamente in quanto dipendente pubblico, ed è consapevole delle responsabilità che possono essere imputate e delle relative sanzioni derivanti dal mancato rispetto del presente Patto.
7. Il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII si impegna a comunicare a tutti i concorrenti i dati più significativi della procedura di acquisizione alla quale hanno preso parte ed a pubblicare tali informazioni sulla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente.
8. Il presente Patto è valido e vincolante per l'operatore economico (e le relative sanzioni applicabili) dal momento di partecipazione alla singola gara sino alla completa esecuzione del contratto stipulato in esito alla conclusione della specifica gara cui l'operatore economico ha partecipato.
9. Ogni controversia relativa alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Patto sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.

La mancata consegna del presente Patto, debitamente sottoscritto, comporterà l'esclusione dalla procedura di gara o, in caso di affidamento diretto, l'interruzione della procedura di affidamento.

Questo documento costituisce parte integrante degli atti di gara cui è allegato e del contratto che ne consegue.

Data_____

Firma digitale del/i sottoscrittore/i ^{(1) (2) (3)}

(documento approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 86 del 04.10.2017).

⁽¹⁾ La dichiarazione deve essere firmata dal **legale rappresentante** dell'impresa o suo **procuratore**: in tal caso deve essere allegata copia della relativa procura notarile.

⁽²⁾ Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la dichiarazione dovrà recare la sottoscrizione, con firma digitale, di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa.

⁽³⁾ Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, il presente atto deve essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio.